

Civile Ord. Sez. L Num. 14249 Anno 2019

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: PONTERIO CARLA

Data pubblicazione: 24/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 11382-2016 proposto da:

MAZZUCA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio
dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ALVARO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO LAVORO PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE
PROVINCIALE LAVORO BOLOGNA ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1802/2015 della CORTE
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/10/2015 R.G.N.
868/2010.

2019

920

Rilevato che:

1. con sentenza n. 1802 depositata il 30.10.15 la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'opposizione di Mazzuca Giancarlo, Direttore responsabile della testata "Il Resto del Carlino", all'ordinanza ingiunzione n. 169 del 2008 con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna ha irrogato la sanzione amministrativa di euro 6.425,81 per la pubblicazione sulla predetta testata giornalistica di annunci anonimi di ricerca e selezione del personale;

2. la Corte territoriale ha premesso come il primo giudice avesse correttamente interpretato l'illecito amministrativo contestato, sia nel verbale ispettivo e sia nell'ordinanza ingiunzione, come consistente nella pubblicazione di annunci di lavoro anonimi, in violazione dell'art. 9, D.Lgs. n. 276 del 2003, ed ha escluso qualsiasi vizio di ultrapetizione;

3. ha dato atto del divieto di comunicazioni anonime per la ricerca e selezione del personale posto dal cit. art. 9; ha precisato come, secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 2004, il datore di lavoro potesse far pubblicare una comunicazione anonima di ricerca personale tramite soggetti autorizzati o accreditati o tramite il Centro per l'impiego e che in tali casi gli editori o i gestori dei siti dovessero comunicare entro dieci giorni al Centro per l'impiego i dati relativi al committente (adempimento svolto dal Mazzuca solo in alcuni casi);

4. ha ritenuto applicabile la sanzione di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 276 del 2003, ribadendo come la violazione contestata avesse ad oggetto la pubblicazione di comunicazioni anonime di ricerca e selezione del personale e non il mancato invio al Centro per l'impiego entro dieci giorni dei dati relativi ai committenti; la trasmissione dei dati al Centro per l'impiego vale a rendere non anonima la comunicazione sicché ove tale invio manchi, come nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il carattere anonimo della comunicazione e quindi integrato l'illecito di cui all'art. 9 cit.;

5. avverso la sentenza il sig. Mazzuca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna è rimasto intimato;

Considerato che:

6. col primo motivo di ricorso il sig. Mazzuca ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in ragione dell'omessa valutazione delle risultanze documentali in atti; inoltre per vizio di ultrapetizione in relazione all'art. 112 c.p.c.;

7. ha sostenuto come la Corte di merito avesse interpretato il verbale di accertamento e l'ordinanza ingiunzione in contrasto col significato letterale degli stessi concernente, invece, la violazione di mancata comunicazione al Centro per l'impiego delle generalità dell'inserzionista richiedente l'anonimato per la pubblicazione dell'annuncio di lavoro; come peraltro desumibile dalla prescrizione formulata dagli ispettori di "esibire ... la documentazione che attesti l'osservanza della circolare ...";

8. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 9, D.Lgs. n. 276 del 2003, e della circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 2004;

9. ha argomentato come la finalità delle disposizioni suddette (resa esplicita dal punto n. 5 della circolare) fosse quella di tutelare il trattamento dei dati dei soggetti che nel rispondere agli annunci anonimi inviano il proprio *curriculum* o comunque dati personali; che di conseguenza l'adempimento della comunicazione al Centro per l'impiego dei dati dell'inserzionista non ha ragione di essere laddove l'annuncio non richieda l'invio del *curriculum vitae* del candidato (ma inviti ad un contatto telefonico col committente, come nel caso di specie);

10. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

11. per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 696 del 2006; n. 14850 del 2004; n. 6942 del 2004; n. 12370 del 2003), l'interpretazione degli atti amministrativi costituisce esercizio del potere di accertamento riservato al giudice di merito, il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità, se non per la violazione dei canoni di ermeneutica dettati dal codice civile, in quanto applicabili agli atti unilaterali, o per vizi di motivazione, nei limiti del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 5083 del 2014) applicabile *ratione temporis*;

12. nel caso di specie non è stata dedotta alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale bensì la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.;

13. coma più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 13866 del 2014; n. 20311 del 2011), il vizio di omessa pronuncia implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e deve essere fatto valere esclusivamente a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; nel caso di specie, la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione poggia sull'assunto di una erronea interpretazione del verbale ispettivo e dell'ordinanza ingiunzione, non validamente dedotta e quindi non ammissibile in questa sede; inoltre, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014) è configurabile laddove il giudice valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dalla citata disposizione, cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale; elementi neanche rappresentati nel motivo in esame;

14. neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento;

15. l'art. 9, D.Lgs. n. 276 del 2003, ha previsto: "sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro";

16. il successivo articolo 19 ha stabilito, al comma 1, che "gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro";

17. la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 2004, al punto n. 5 ha precisato: "Sono dunque vietate le comunicazioni anonime. Sono altresì vietate le comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione che

non siano effettuate da parte di soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati. Possono tuttavia effettuare le comunicazioni in oggetto i potenziali datori di lavoro, purché ciò avvenga in forma non anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003). A questo fine, se il potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l'anonimato la comunicazione in oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei centri dell'impiego della sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali. In quest'ultimo caso, ai fini del controllo da parte della Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti sui quali sono pubblicati detti annunci inviano entro 10 giorni dalla pubblicazione al Centro per l'impiego competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicità, il nominativo del committente, con gli estremi del codice fiscale se persona fisica o della partita IVA se persona giuridica, e il testo della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione”;

18. la Corte di merito ha interpretato le disposizioni del D.Lgs. n. 276 del 2003 come dirette a sanzionare in via amministrativa la condotta di pubblicazione su giornali o siti internet di annunci di ricerca e selezione di personale in forma anonima;

19. la circolare amministrativa n. 30 del 2004, come puntualmente argomentato nella sentenza d'appello, ha unicamente definito l'ambito dell'anonimato, escludendo dallo stesso l'ipotesi in cui il datore di lavoro veicoli la comunicazione anonima attraverso un soggetto autorizzato o accreditato oppure tramite i centri dell'impiego, con l'onere “in quest'ultimo caso” per gli editori e i gestori di siti di inviare al Centro per l'impiego competente, entro 10 giorni dalla pubblicazione, i dati del soggetto committente; con la conseguenza che, ove difetti quest'ultimo adempimento, la comunicazione sulla stampa o sui siti internet dovrà considerarsi avvenuta in forma anonima;

20. il motivo di ricorso in esame denuncia di violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 276 del 2003 in quanto interpretato dalla Corte di merito in contrasto con la *ratio* e col contenuto della circolare amministrativa;

21. occorre considerare che la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione, oltre al vizio di motivazione, soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali (cfr. Cass. n. 16612 del 2008), nel caso di specie non specificamente né validamente dedotta;

22. né, d'altra parte, potrebbe attribuirsi alla circolare il potere di modificare la legge, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, limitando la portata precettiva dell'art. 9 cit. ai soli casi in cui l'annuncio anonimo richieda l'invio da parte dell'aspirante di dati personali;

23. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

24. non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna è rimasto intimato;

25. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

19

Così deciso nell'Adunanza camerale del 6.3.2019

Il Presidente
Dott.ssa Lucia Tria
[Handwritten Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
[Handwritten Signature]
Depositato in Cancelleria



oggi, 24 MAG. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
[Handwritten Signature]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale